



# COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Provincia di Potenza

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Ufficio 1 – EDILIZIA PRIVATA



Tel. 0971/945002  
Fax 0971/945682

Via Bari n° 16  
85015 Oppido Lucano (PZ)

Prot.: 5314

Certificato N° 042  
Diritti Euro 32,00  
Ricev. N° VCYL 0067 del 02/08/2011

Oppido Lucano, 08/08/2011

### IL RESPONSABILE DELLA POS. ORG. N° 2 - AREA TECNICA – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA -

- **VISTA** la richiesta di un certificato di Destinazione Urbanistica del sig. **Tralli Francesco Paolo**, nato a **Matera** il **12/10/1966** residente a **Matera** in **Via L. Einaudi, n. 13**, pervenuta in data **2 agosto 2011**, Prot. n. **5202**, in qualità dichiarata di **Tecnico incaricato dal proprietario**;
- **VISTO** il vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune, definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale n. 703 in data 18 agosto 1995 e successive varianti, la prima approvata con D.P.G.R. n° 326 del 30/09/1999 (variazioni ed integrazioni norme tecniche di attuazione nelle aree edificabili) e la seconda approvata D.P.G.R. n° 25 del 07/02/2001 (variante alle norme tecniche in zona agricola);
- **VISTO** l'art. 54 della Legge Regionale n° 20 del 06/08/2008;
- **RICHIAMATO** l'art. 44, comma 1, della L.R. n° 23/1999, come emendato dal citato art. 54 della L.R. n° 20/2008;
- **VISTA** la nota del direttore generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata prot. 181640/7502 del 22/09/2008;
- **VISTA** la Legge 3 novembre 1952 n. 1902;
- **VISTO** l'art. 30, 3° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- **CONSIDERATO** che con nota del 22/03/2011 è stata convocata per il giorno 08/04/2011 la conferenza di Pianificazione per l'esame, ai sensi dell'art. 25 della L.R.U., del progetto di R.U.;
- **DATO ATTO** che ai sensi della succitata normativa le misure di salvaguardia si applicano a partire dalla convocazione della Conferenza di Pianificazione;
- **VISTO** il piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, dalla qual si evince che questo Comune fa parte nel bacino idrografico del fiume Bradano;
- **VISTA** la deliberazione di G. C. n° 166 in data 13/10/2000, con la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi e istituite le aree delle posizioni organizzative;
- **VISTO** il decreto sindacale n° 03 del 05 giugno 2006 di nomina del responsabile della posizione organizzativa n° 2, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000;

#### ATTESTA

che le aree ubicate in questo Comune e distinte nel nuovo catasto terreni al foglio e particella, come di seguito indicato, hanno alla data del **8 agosto 2011**, la destinazione urbanistica come in appresso riportata:

| Foglio n. | Particella n.     | Destinazione Urbanistica                                               | Vincoli/Annotazioni | Classificazione del Rischio Idrogeologico dell'Area |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 25        | 8-154-155-210-214 | ZONA ESTERNA AL CENTRO ABITATO - ZONA OMOGENEA "E" AGRICOLA DEL P.R.G. | =====               | =====                                               |

### Principali prescrizioni urbanistiche vigenti:

Per l'edificazione nella zona esterna al centro abitato si applicano i seguenti indici generali – norme più restrittive tra quelle del P.R.G. e quelle del R.U.:

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lotto minimo                            | 5.000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche parzialmente, ad abitazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Densità fondiaria massima               | 0,03 mc/mq per abitazioni e 0,07 per annessi agricoli. La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione della azienda agricola e rispettando un rapporto di copertura di 1/40 |
| Altezza massima                         | 7,50 m con possibilità di incrementare, per terreni in pendenza, l'altezza a valle di una quota pari al dislivello naturale tra monte e valle fino ad un massimo di 1,80 ml. Sono esclusi i volumi tecnici per particolari attrezzature connesse all'attività agricola quali silos, serbatoi, ...;                                                                                     |
| Distanza minima dai confini             | 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distanza minima dai fabbricati          | 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distanza minima dalle strade            | secondo quanto previsto dal D.M. 1° aprile 1968 e dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Per strade consortili e interpoderali la distanza minima è fissata in 5,00 ml;                                                                                                                                                                                         |
| Accorpamento terreni a fini volumetrici | Non consentito – Vi deve essere continuità del lotto -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Prescrizioni normative inerenti la classe di rischio idrogeologico:

R4 (rischio idrogeologico molto elevato): -----  
R3 (rischio idrogeologico molto elevato): -----  
R2 (rischio idrogeologico medio): -----  
R1 (rischio idrogeologico moderato): -----  
P (aree pericolose): -----  
COME DA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO

### ULTERIORI NORME E VINCOLI DA RISPETTARE:

- 1) Fasce di rispetto dalle strade nel rispetto del Codice della Strada e delle relative norme attuative e nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali di settore.
- 2) Il presente certificato non riporta eventuali asservimenti volumetrici a favore di altri fondi per la realizzazione di fabbricati rurali.
- 3) tutte le aree ricadenti nel territorio del Comune di Oppido Lucano, per effetto dell'art. 142 comma 1 lettera m del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono ritenute di interesse archeologico (nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata prot. 14133 del 13/09/2006) e, pertanto, qualora i progetti contemplino scavi o movimenti di terra prima del rilascio del Permesso di Costruire o prima dell'inizio dei lavori soggetti a DIA o SCIA occorre acquisire autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.

Che per dette aree non è stata emessa l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 30 comma 7° di detto D. P. R. 380/2001.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti.

Oppido Lucano, 08/08/2011

Il Responsabile della Pos. Org. N° 2  
- Area Tecnica -  
(Ing. Donato M. RAMUNNO)

